

Giugno
2026



[Ufficio HDI]

Contratto di Assicurazione Incendio, Responsabilità Civile, Furto, Cristalli, Elettronica, Tutela Legale, Assistenza, dedicato agli uffici

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

UFFICIO HDI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	6
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	6
2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione	6
2.3 – Recesso in caso di Sinistro	6
2.4 – Modifiche dell'Assicurazione	6
2.5 – Altre Assicurazioni	6
2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati	6
2.7 – Aggravamento del Rischio	6
2.8 – Diminuzione del Rischio.....	6
2.9 – Oneri fiscali.....	6
2.10 – Rinvio alle norme di legge	6
2.11 – Foro competente.....	6
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione	6
2.13 – Assicurazione per conto altrui.....	7
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate.....	7
2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza	7
2.16 – Ripensamento in caso di polizza connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento.....	7
2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause).....	7
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	8
3.1 Dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa	8
3.2 Estensione territoriale	8
3.3 Trasloco delle Cose Assicurate.....	8
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO.....	9
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione	9
4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti	9
4.3 – Garanzie facoltative.....	11
4.4 – Esclusioni	12
4.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	12
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI.....	14
5.1 – Condizioni di operatività	14
5.2 – Oggetto dell'Assicurazione	14
5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	15
5.4 – Esclusioni	15
5.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	16
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO.....	17
6.1 – Condizioni di operatività.....	17
6.2 – Oggetto dell'Assicurazione	17
6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	18
6.4 – Garanzie facoltative.....	18
6.5 – Esclusioni	18
6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie.....	19
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI.....	20
7.1 – Oggetto dell'Assicurazione	20
7.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti	20
7.3 – Esclusioni	20
7.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	20
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA.....	21
8.1 – Oggetto dell'Assicurazione	21
8.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti	21
8.3 – Esclusioni	21
8.4 – Operatività della garanzia.....	22
8.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	22
9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE.....	23

9.1 – Premessa.....	23
9.2 – Oggetto dell'Assicurazione	23
9.3 – Esclusioni	23
9.4 – Estensione territoriale.....	23
9.5 – Coesistenza con Assicurazione di responsabilità Civile.....	23
9.6 – Decorrenza della garanzia.....	23
9.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	24
10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	25
10.1 – Premessa.....	25
10.2 – Servizio Assistenza.....	25
10.3 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	27
11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	28
11.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate	28
11.2 – Norme valide per le Sezioni Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica	28
11.3 – Norme valide per le Sezioni Incendio e Furto.....	29
11.4 – Norme valide per la sezione Incendio	29
11.5 – Norme valide per la sezione Responsabilità Civile verso terzi e operai	30
11.6 – Norme valide per la sezione Furto	30
11.7 – Norme valide per la sezione Cristalli.....	31
11.8 – Norme valide per la sezione Elettronica.....	31
11.9 – Norme valide per la sezione Tutela Legale.....	32
11.10 – Norme valide per la sezione Assistenza	33

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Addetti: i titolari, i loro familiari partecipanti all'attività, i dipendenti e gli apprendisti regolarmente assunti, compresi tirocinanti e stagisti, nonché i lavoratori parasubordinati.

Apparecchiature Elettroniche: le seguenti apparecchiature, percorse da corrente elettrica a debole tensione:

- d'ufficio: sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computers, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, macchine ed impianti di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme e registratori di cassa;
- professionali: impianti diagnostici, terapeutici e di analisi o ricerca scientifica, apparecchi elettromedicali e di misurazione o controllo, bilance.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Attività Professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Conduttura / Tubatura Interrata: la Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Contenuto: mobilio, attrezzatura, strumenti professionali, Apparecchiature Elettroniche, macchine per ufficio o studio, arredamento, compresi tappeti ed arazzi, sculture, quadri e simili oggetti d'arte, casseforti o armadi di sicurezza o corazzati (escluso il relativo contenuto), impianti portatili di condizionamento e riscaldamento impianti di prevenzione e di allarme, archivi, stampati, registri e documenti (esclusi Preziosi), Valori, merci varie. Sono esclusi gli enti in leasing, qualora già garantiti con apposita assicurazione, e i veicoli a motore soggetti alla legge 990/69 e sue successive modifiche.

Consumatore: la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di Rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione: azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: l'intera costruzione edile occupata dall'ufficio o studio assicurato compresi Fissi ed Infissi, opere di fondazione o inter-rate nonché le sue pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili, purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, d'allarme, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, moquette, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Fenomeni Atmosferici: manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini metereologici.

Fenomeno Elettrico: variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.

Fissi ed Infissi: manufatti per la chiusura dei vani (tali aperture si intendono praticate in strutture murarie) di transito, illuminazione ed areazione, delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Frana o Franamento: rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno del suolo.

Franchigia: parte di danno a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Periodo di Assicurazione / Anno Assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Portavalori: l'Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell'Assicurato incaricato del trasporto di Valori in relazione all'attività assicurata.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni Atmosferici anche di forte intensità.

Preziosi: gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

Primo Rischio Assoluto: la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di Sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della Somma Assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una Conduittura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800.272.323

Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società, in relazione a garanzia diverse dalla Responsabilità Civile

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Relativamente alla Sezione Assistenza

Esercizio: il luogo situato in territorio italiano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Estensione Territoriale: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

In Viaggio: qualunque località ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all'Assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale di durata tra 3 e 5 anni. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio con le seguenti modalità: durata pari o superiore a 3 anni e inferiore a 5 anni – sconto poliennialità 3%, durata pari o superiore a 5 anni – sconto poliennialità 5%.

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

2.3 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.5 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.8 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.9 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.10 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.11 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme Assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI)" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
- Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.
- Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di Premio.
- Qualora la variazione sia inferiore al **2%**, la variazione stessa viene arrotondata al **2%**.
- Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il Premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della Polizza ed i capitali ed il Premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto.

Non sono soggetti ad adeguamento: i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, gli Scoperti ed i valori espressi in percentuale, nonché le sezioni "9. Norme che regolano la Sezione Tutela Legale" e "10. Norme che regolano la Sezione Assistenza".

2.13 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.14 – Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza

In caso di vendita a distanza, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni:

1. **dalla data di conclusione della Polizza;**

oppure

2. **dalla data di ricezione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni precontrattuali se successiva a quella di conclusione della Polizza.**

Il diritto di recesso **non può essere esercitato se, entro tale termine:**

- si verifica il Sinistro, in caso di Polizza obbligatoria;
- il Contraente richiede la liquidazione del Sinistro negli altri casi.

Per esercitare il recesso, il Contraente sceglie una delle seguenti modalità:

- invia una raccomandata A/R indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma;
- scrive una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- utilizza l'apposita funzione di recesso disponibile sulla piattaforma online dell'Intermediario, se la Polizza è stata conclusa online;
- telefona al numero telefonico messo a disposizione dall'Intermediario, se la Polizza è stata sottoscritta telefonicamente.

La Società, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso**, rimborsa al Contraente il Premio **al netto dell'imposta**.

2.16 – Ripensamento in caso di polizza connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia della Polizza; tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la richiesta a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Per verificare il rispetto del termine dei 60 giorni fa fede il timbro postale di invio della raccomandata o la data di invio della PEC. Le coperture assicurative cessano il giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione. Entro 30 giorni da tale data la Società restituirà al Contraente il premio pagato al netto della parte relativa al periodo in cui la Polizza ha avuto effetto e delle imposte, senza applicazione di penali.

2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

3.1 – Dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa

La garanzia – per ciascun Ufficio assicurato – è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza. In particolare, il Fabbricato dove è ubicato l'Ufficio deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: comunque elevato, costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento con eventuali solai ed armature del Tetto anche in materiali combustibili.

3.2 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Sinistri verificatisi nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

3.3 – Trasloco delle Cose Assicurate

In caso di trasloco delle Cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salva la disposizione dell'art. "2.7 – Aggravamento del Rischio" se il trasloco comporta aggravamento del Rischio.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

(la Sezione Incendio è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti Cose:

1. il Fabbricato o la porzione di esso in cui viene esercitata l'attività d'ufficio;
2. il Contenuto e le attrezzature ubicati nel Fabbricato di cui sopra per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per le Cose assicurate è necessario indicare nella Scheda di Polizza l'indirizzo di ubicazione.

La Società assicura anche le Cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la Polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

4.1.1. Incendio

(valida e operante se richiamata in Polizza)

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da:

- 1) Incendio;
- 2) Fulmine;
- 3) Esplosione e Scoppio **non causati da ordigni esplosivi, implosioni;**
- 4) caduta di aeromobili, loro parti o di Cose da essi trasportate;
- 5) onda sonora determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- 6) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato od esistenti nei locali descritti in Polizza, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- 7) urto di veicoli stradali o natanti esclusi quelli appartenenti al Contraente o all'Assicurato o al loro servizio;
- 8) caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni all'impianto, se assicurato il Fabbricato;
- 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature Elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;**
- 10) guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio

Nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, a seguito di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa altresì:

- 11) **Merci in refrigerazione:** mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorifero, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti:
 - a) ad eventi garantiti dalla presente Sezione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero, purché gli eventi che li hanno causati non rientrino tra le esclusioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 300,00 per Anno Assicurativo;

Sono comprese inoltre a Primo Rischio Assoluto, fermo il disposto dell'art. "11.1.3. Limite massimo dell'Indennizzo":

- 12) **Spese per rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto:** le spese necessarie per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del Contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato resesi necessarie in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione **fino alla concorrenza del 5% della Somma Assicurata per il Contenuto;**
- 13) **Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico:** le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, **fino alla concorrenza del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto;**
- 14) **Spese di ammortamento dei titoli:** le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, **fino alla concorrenza del 5% della Somma Assicurata per il Contenuto;**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione", la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:

- 15) **mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi** per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui alla presente Sezione **fino a concorrenza del 5% della Somma Assicurata per il Contenuto;**
- 16) **attrezzature ed arredi posti all'aperto**, nelle adiacenze dell'Ufficio o Studio in **conseguenza dei soli eventi di Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio**, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell'Ufficio o Studio.

L'Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- Euro 10.500,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni (esclusi Valori e Preziosi);
- 10% della Somma Assicurata per il Contenuto per Valori e Preziosi con il massimo di Euro 2.500,00.

4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da:

- A) **Acqua condotta:** fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel Fabbricato o porzione di Fabbricato assicurato.

In caso di Sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata ai termini di Polizza, sotto deduzione della Franchigia assoluta di Euro 150,00.

La Società non risponde:

- a. dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana;

- b. dei danni derivanti da traboccamento, o Rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c. dei danni derivanti da gelo;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

B) Eventi atmosferici: eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno di fabbricati ed al loro Contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da:
 - b. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito del sistema di scarico;
 - e. gelo, neve;
 - f. valanghe, slavine o spostamento d'aria da queste provocato;
 - g. cedimento o Franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati;
- b. subiti da:
 - h. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - i. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - j. enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - k. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi Contenuto;
 - l. Serramenti, vetrate e lucernai in genere;
 - m. Laste di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- a. il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di Euro 150,00;
- b. in nessun caso la Società risarcirà, per singolo Sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.

C) Sovraccarico neve: sovraccarico di neve sul Tetto e conseguente crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.

Sono esclusi i danni a:

- A) fabbricati non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto;
- B) lucernari, vetrate, Serramenti in genere, pannelli solari e all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo e con applicazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro.

D) Scioperi, tumulti e sommosse: scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

I danni saranno indennizzati con deduzione di una Franchigia assoluta di Euro 250,00 per singolo Sinistro e con un massimo Indennizzo per Anno Assicurativo pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per il "Fabbricato" e "Contenuto".

Sono esclusi i danni:

- a. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi;
- b. verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
- c. da deturpamento o imbrattamento;
- d. conseguenti a furto e Rapina.

E) Fenomeno Elettrico: effetto di correnti, scariche od altri Fenomeni Elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, targhe ed insegne luminose ed impianti d'allarme, purché di pertinenza dell'Ufficio o Studio.

La Società non risponde dei danni:

- agli impianti e alle Apparecchiature Elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche; alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Agli effetti della presente garanzia:

- i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il "Fabbricato" e "Contenuto";
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo Sinistro, dell'importo di Euro 150,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore a Euro 3.000,00.

Sono comprese inoltre a Primo Rischio Assoluto, fermo il disposto dell'art. "11.1.3. Limite massimo dell'Indennizzo":

- a. **Spese per il rimpiazzo combustibili:** le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per Sinistro, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato.

- c. **Spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati:** le spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata, **fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto.**
- d. **Spese di riprogettazione del Fabbricato:** le spese di riprogettazione del Fabbricato, **a seguito di Sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto per i danni materiali al Fabbricato.**
- e. **Oneri di urbanizzazione:** gli oneri di urbanizzazione da pagare a Enti pubblici o Autorità governative, **a seguito di Sinistro indennizzabile e fino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto per i danni materiali al Fabbricato.**
- f. **Perdita di pigione:** i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del Fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" punto d), locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, **col massimo di un anno. I locali locati od utilizzati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 annue.**
- g. **Onorari perito:** le spese ed onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. "11.2.3. Procedura per la valutazione del danno" **fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.**
- h. **Danni di interruzione di esercizio:** i danni di interruzione di esercizio conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza **fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull'importo dell'Indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento e degli eventi che ha o hanno provocato il Sinistro.**

4.2.1. Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'Indennizzo dei **danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.2.2. Estensioni del rimborso onorari del perito

La Società rimborsa la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, **fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.**

4.3 – Garanzie facoltative

(valide e operanti se richiamate in Polizza)

4.3.1. Ricorso Terzi

L'Assicurazione è prestata, per le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. **a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- b. **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- c. **//coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- d. **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c).**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.3.2. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione o in comodato dall'Assicurato, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso. Qualora la Somma Assicurata dichiarata in Polizza risultasse inferiore al Valore di Ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro, si procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. "11.4.3. Assicurazione Parziale".

4.3.3. Spese per la ricerca e riparazione dei guasti

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in deroga all'art. "4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti" punto 1) lettera d), la Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso, sempre che l'evento stesso sia indennizzabile ai termini di Polizza, **fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.** Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del Fabbricato.

L'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni Sinistro, di una Franchigia assoluta di Euro 150,00.

4.3.4. Terremoto

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera e), la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la Società non risponde dei danni:

- a. **causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate**

- dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
 - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
 - da furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto con il minimo indicato nella Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel Periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella Scheda di Polizza.

4.3.5. Inondazioni – Alluvioni - Allagamenti

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dalle Cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in Polizza, la Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle Cose assicurate;
- da furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- di Franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci e/o Contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
- alle merci e/o Contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto con il minimo indicato nella Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel Periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella Scheda di Polizza.

4.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono esclusi i danni:

- da smarrimento o da furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- all'apparecchio o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del Fulmine;
- indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in Polizza;
- verificatisi in occasione di movimenti tellurici, cedimenti o Franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, marea, salvo quanto descritto agli artt. "4.3.4. Terremoto" e "4.3.5. Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti" se validi e operanti;
- causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- inerenti i rischi nucleari e - qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di Sinistro – concomitante o in altra sequenza;
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
- causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.

4.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio.

Garanzia o bene colpito da Sinistro	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Merci in refrigerazione	Euro 300,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===
Spese per rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto	5% della Somma Assicurata Contenuto	===
Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico	10% della Somma Assicurata Contenuto	===
Spese di ammortamento titoli	5% della Somma Assicurata Contenuto	===
Mobiliario, attrezzatura, arredamento, macchine presso terzi	5% della Somma Assicurata Contenuto	===
Oggetti pregiati (tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi d'argenteria, raccolte, collezioni)	Euro 10.500,00 per singolo oggetto	===
Valori e Preziosi	10% della Somma Assicurata Contenuto con massimo Euro 2.500,00	===
Acqua condotta	===	Euro 150,00 per Sinistro
Eventi atmosferici	80% della Somma Assicurata per Sinistro	Euro 150,00 per Sinistro
Sovraccarico neve	Euro 10.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	Euro 150,00 per Sinistro
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	80% della rispettiva Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto per Anno Assicurativo	Euro 250,00 per Sinistro
Fenomeno Elettrico	10% della rispettiva Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto con massimo Euro 3.000,00 per Sinistro	Euro 150,00 per Sinistro
Spese per rimpiazzo combustibili	Euro 1.500,00 per Sinistro	===
Spese per demolire, sgombrare, trasportare i residuati del Sinistro	10% della rispettiva Somma Assicurata per Fabbricato e/o Contenuto	===
Spese di riprogettazione del Fabbricato	5% dell'Indennizzo per danni materiali al Fabbricato	===
Oneri di urbanizzazione	5% dell'Indennizzo per danni materiali al Fabbricato	===
Perdita di pigione	Euro 2.500,00 per Anno Assicurativo	===
Onerari perito	5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===
Danni di interruzione di esercizio	10% dell'Indennizzo	===
Estensioni del rimborso onorari del perito	5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di beni ed attività	10% del Massimale di Ricorso Terzi	===
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti	Euro 1.500,00 per Anno Assicurativo	Euro 150,00
Terremoto	Somma indicata in Scheda di Polizza	Somma indicata in Scheda di Polizza
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Somma indicata in Scheda di Polizza	Somma indicata in Scheda di Polizza

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

(la Sezione di Responsabilità Civile è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

5.1.1. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizi; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punto 8).

5.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla conduzione dell'Ufficio o Studio per il quale è stipulata l'Assicurazione, limitatamente ai danni avvenuti per colpa anche grave dell'Assicurato, nell'ambito dei locali contenenti gli enti assicurati e/o delle relative dipendenze e/o delle pertinenze o sul suolo adiacente in uso all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all'Attività Professionale.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione si intende estesa, inoltre, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e/o conduzione dei locali nel quale si svolge l'attività.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;
- dagli effetti del gelo e del colpo d'ariete;
- da acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, se indennizzabili ai termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di Euro 150,00;

- da quanto previsto dall'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, di cui l'Assicurato debba rispondere.

L'Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate (eccetto quelle trasportate su ciclomotori).

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di Euro 250,00;

- dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e simili, in relazione all'allestimento di stands, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio;

- per danni causati a veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovanti in sosta nell'ambito degli spazi privati che costituiscono dipendenze e/o pertinenze dell'Ufficio o Studio.

Agli effetti della presente garanzia **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 150,00 per ogni veicolo danneggiato;**

- per danni sofferti da terzi in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nell'Ufficio, o Studio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.

La garanzia non vale per oggetti Preziosi, denaro, valori bollati, marche e titoli di credito.

Agli effetti della presente **garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 150,00 per ogni danneggiato, entro il limite stabilito in Polizza per i danni a Cose e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per ogni danneggiato;**

- dall'esistenza di cani e/o altri animali domestici nell'ambito dell'Ufficio o Studio;

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle Cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

- per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) subite dai suoi dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;

- da lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente;

- dall'uso autorizzato, nei locali dell'Ufficio o Studio, di armi esclusivamente per difesa personale;

- 11) per danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.**

- 12) La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del Massimale per danni a Cose e comunque con il Massimale di Euro 30.000,00 per Sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;**

- dalla proprietà, gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, con esclusione dei vizi originari dei prodotti erogati.

In caso di danni conseguenti a ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi.

5.2.2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

- 1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.**
Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
- La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
- 2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L'Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'Assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.

5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

5.3.1. Attività svolte al di fuori dei locali dell'Ufficio/ studio professionale

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "5.4 – Esclusioni", limitatamente all'eventuale attività svolta fuori dai locali dell'ufficio/studio assicurato e purché inerente a quella dell'ufficio/studio medesimo, l'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" comprende i danni a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, nonché alle Cose in genere anche se trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, **ferma l'esclusione di danni derivanti da errori afferenti l'attività svolta e ferma l'esclusione di danni derivanti da responsabilità professionali.**

Tale estensione è prestata con applicazione di una Franchigia di Euro 500,00 con Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo.

5.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto, salvo quanto previsto all'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punto 5);
- alle Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato (salvo i lavoratori parasubordinati) e dalla cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punto 1);
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e di droni di peso superiore ai 250 gr.;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto scarico o carico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovatisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile per l'uso ed aperta al pubblico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, Franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali; artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punto 11);
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punto 5);
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni.

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione;
- verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o Franamento del terreno;
- verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di

- sostanze radioattive, salvo che il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f. legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
- g. Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
- h. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- i. derivante dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- j. in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- k. inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
- l. derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk". Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
- L'uso o l'operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
 - L'intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'Assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza;
 - La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2.

5.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Responsabilità Civile.

Evento	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Proprietà e conduzione dell'ufficio: danni da spargimento d'acqua	===	• Euro 150,00
Guida autoveicoli	===	• Euro 250,00 per Sinistro
Veicoli di terzi o dei dipendenti	===	• Euro 150,00 per veicolo danneggiato
Cose consegnate o non	Euro 500,00 per ogni danneggiato	Euro 150,00 per ogni danneggiato
Interruzione di attività	Euro 30.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	Scoperto 10% per Sinistro con minimo di Euro 500,00
R.C.O.	===	• 5% Invalidità Permanente
Attività svolte al di fuori dei locali dell'Ufficio/studio professionale	Euro 50.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	Euro 500,00

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

(la Sezione Furto è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1 – Condizioni di operatività

6.1.1. Mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che:

a. sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura presentasse caratteristiche inferiori a quelle indicate;
oppure:

b. l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma venga accertato che altre chiusure non erano ugualmente protette;

la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata ai termini di Polizza sotto deduzione dello Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

6.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

Con le garanzie previste in questa sezione può essere assicurato il Contenuto ubicato nell'ufficio indicato in Polizza e ove si svolge l'attività assicurata. Per le Cose assicurate è necessario indicare nella Scheda di Polizza l'indirizzo di ubicazione.

6.2.1. Furto

1) La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- rottura, Scasso;
- uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o Scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle Cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

L'Assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- attraverso le luci di Serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'Ufficio o Studio.

L'Assicurazione è estesa a:

d) Rapina dei beni assicurati, - come da definizione di Contenuto - avvenuta nei locali che li contengono e indicati nella Polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

e) Estorsione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari, suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali indicati in Polizza;

f) furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verificano le seguenti circostanze:

- il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Fermo quanto disposto dall'art. "11.1.3. Limite massimo di Indennizzo", l'Assicurazione è prestata inoltre per:

2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto, Rapina od Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed agli Infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo entro il limite della Somma Assicurata;

3) i danni materiali e diretti alle Cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della Rapina od Estorsione consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 500,00 entro il limite della Somma Assicurata;

4) furto, Rapina od Estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di sabotaggio, con una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro;

5) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, disegni e materiale meccanografico sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, fino alla concorrenza del 10% della Somma Assicurata;

6) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della Somma Assicurata per il Contenuto;

- 7) furto, Rapina od Estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, **fino alla concorrenza del 5% della Somma Assicurata;**
- 8) la Società riconosce inoltre, in caso di furto, Rapina od Estorsione indennizzabile ai termini di Polizza, **un importo pari al 10% della somma liquidabile**, quale danno indiretto per mancato utile - fermo restando quanto disposto dall'art. "11.1.3. Limite massimo di Indennizzo".

L'Assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione di Contenuto, con i seguenti limiti:

- Euro 10.500,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni (esclusi Valori e Preziosi);
- 10% della Somma Assicurata per il "Contenuto" per Valori e Preziosi con il massimo di Euro 3.000,00.

6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

6.3.1. Rimborso onorari del perito

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. "11.2.3. Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, **fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.**

6.4 – Garanzie facoltative

(valide e operanti se richiamate in Polizza)

6.4.1. Portavalori

La Società, **fino alla concorrenza dell'importo indicato in Polizza alla voce Portavalori** e in quanto pagato il relativo Premio, assicura i Valori contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;**
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato o dipendenti di fiducia addetti all'Ufficio o Studio, **purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni**, mentre al di fuori dei locali indicati in Polizza detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di Sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato ai termini di Polizza, **restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che gli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, farlo assicurare ad altri.**

Questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

6.5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto dall'art. "6.2.1. Furto" al punto 3) e purché il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità limitata;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- alle Cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le Cose assicurate;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente a Preziosi, titoli di credito, e denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

Sono inoltre esclusi i danni:

- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione;
- verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno;
- causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware;
- verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione (con o senza confisca), ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro.

6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Furto.

Garanzia o bene colpiti da Sinistro	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Guasti cagionati dai ladri	Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===
Atti vandalici	Euro 500,00	===
Furto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio	===	Euro 150,00 per Sinistro
Spese per ricostruzione di registri, documenti, disegni e materiale meccanografico	10% della Somma Assicurata	===
Spese di ammortamento titoli	5% della Somma Assicurata	===
Mobili, arredamento e attrezzatura presso terzi	5% della Somma Assicurata	===
Mancato utile	10% della somma liquidabile quale danno indiretto per mancato utile	===
Oggetti pregiati (tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi d'argenteria, raccolte, collezioni)	Euro 10.500,00 per singolo oggetto	===
Valori e Preziosi	10% della Somma Assicurata Contenuto con massimo Euro 3.000,00	===
Rimborso onorari del perito	5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===
Portavalori	===	20% per Sinistro

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

(la Sezione Cristalli è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate Laste e cristalli contenuti nell'ufficio indicato in Polizza e ove si svolge l'attività assicurata.

7.1.1. Cristalli

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, **escluse quelle previste dall'art. "7.3 – Esclusioni"** delle Laste piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Sono comunque comprese le rotture:

- determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- verificatesi in occasione di furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine, **sino a concorrenza del limite massimo di Indennizzo per Sinistro previsto in Polizza.**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai termini di Polizza, salvo le cavillature subite da Laste antisfondamento.

In caso di Sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di Euro 50,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a Euro 2.000,00.

7.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

7.2.1. Rimborso onorari del perito

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. "11.2.3. Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, **fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.**

7.3 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, lavori sulle Laste od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozioni delle Laste o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- causate da Incendio, da Fulmine, da scoppi, da esplosioni, da gelo;
- di Laste che all'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- di sorgenti luminose o delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Sono esclusi i danni:

- verificatesi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- verificatesi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche.

Salvo che in entrambe le ipotesi di cui alle lettere e) e f), il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;

- causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione.

7.4 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Cristalli.

Garanzia o bene colpiti da Sinistro	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Cristalli	Euro 2.000,00 per singola lastra	Euro 50,00 per Sinistro
Rimborso onorari del perito	5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.	===

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

(la Sezione Elettronica è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

8.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le Apparecchiature Elettroniche in uso dell'Assicurato.

Per le Cose assicurate è necessario indicare sulla Scheda di Polizza l'indirizzo di ubicazione.

La Società assicura anche le Cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la Polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

8.1.1. Rischi Elettronica

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti delle somme assicurate:**

- 1) i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature Elettroniche (escluse apparecchiature portatili), anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso; **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con detrazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro;**
- 2) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle Apparecchiature Elettroniche indennizzabile ai termini di Polizza e costituite da:
 - le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
 - le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
 - le spese di trasporto della apparecchiatura.

Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo;

- 3) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di Polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri - **e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro;**
- 4) le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica autorizzata dei residui del Sinistro;
- 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
- 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di Polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della Somma Assicurata e con detrazione di una Franchigia di Euro 250,00 per Sinistro.

8.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

8.2.1. Rimborso onorari del perito

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. "11.2.3. Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, **fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo.**

8.3 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a. i danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- b. i danni conseguenti a guasti meccanici o elettrici, salvo che l'Assicurato provi che essi siano causati da un evento esterno;
- c. i danni determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori;
- d. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle Cose assicurate;
- e. i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati;
- f. le spese direttamente od indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
- g. i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- h. i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- i. i danni da eventi previsti nelle Sezioni Incendio e Furto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione;
- b. causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- c. verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno;
- d. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;
- e. determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione,

- nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
- f. derivanti da terrorismo;
 - g. da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
 - h. di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall'art. 1669 del Codice Civile;
 - i. derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 - j. a cavi sottomarini e dighe;
 - k. derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica;
 - l. derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.

8.4 – Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore.

8.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Elettronica.

Garanzia o bene colpiti da Sinistro	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni materiali e diretti	===	• Euro 150,00 per Sinistro
Spese supplementari	Euro 3.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	Due giorni
Supporti dati	Euro 2.500,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	Euro 150,00 per Sinistro
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio	70% Somma Assicurata	Euro 250,00 per Sinistro
Rimborso onorari del perito	5% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro e Anno Assicurativo	===

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

9.1 – Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, Numero Verde 800.27.23.23, e-mail sinistri@das.it, in seguito denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.

9.2 – Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie operano a favore del Contraente.

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese giudiziali o stragiudiziali quali:

- 1) le spese per l'intervento di un legale;
- 2) le spese peritali;
- 3) le spese di giustizia nel processo penale;
- 4) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- 5) le spese attinenti l'esecuzione forzata, **limitatamente ai primi due tentativi;** derivanti dalla proprietà o conduzione dell'Ufficio o dello Studio assicurato e riferentesi a:
 - 6) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L'Assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell'Ufficio o Studio assicurato che prestino la loro collaborazione nello stesso;
 - 7) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
 - 8) difesa penale del titolare dell'Ufficio o Studio assicurato, dei dipendenti iscritti nei libri obbligatori e dei familiari del titolare dell'Ufficio o Studio assicurato che prestino la loro collaborazione nello stesso, per reato colposo o contravvenzione;
 - 9) controversie individuali di lavoro dell'Assicurato relative ai suoi dipendenti iscritti nei libri obbligatori o ai suoi agenti e rappresentanti;
 - 10) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove si svolge l'attività assicurata;
 - 11) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00.**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.

9.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- 1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) gli oneri fiscali, bollatura documenti, spese di registrazione e di sentenze ed atti in genere;
- 3) le spese di controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 4) le spese per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;

Sono inoltre escluse le controversie:

- 5) relative a prestazioni professionali di servizio o forniture di beni effettuate dall'Assicurato;
- 6) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- 7) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori dell'attività assicurata, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- 8) nei confronti di enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria;
- 9) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- 10) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- 11) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- 12) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche.

Salvo che in entrambe le ipotesi di cui ai punti 11) e 12), il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;

- 13) causati o agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;
- 14) derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware;
- 15) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione.

9.4 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti **verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti le responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi Europei.

9.5 – Coesistenza con Assicurazione di responsabilità Civile

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

9.6 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della Polizza e precisamente:

- 1) **dopo le 24 ore del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi extracontrattuali o per i procedimenti penali;**

2) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

9.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Tutela Legale.

Tipologia di vertenza	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte	===	<ul style="list-style-type: none">• <i>Valore di lite non inferiore a Euro 1.000,00.</i>

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione di Assistenza è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

10.1 – Premessa

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.

10.2 – Servizio Assistenza

10.2.1. Prestazioni

1) Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

Impianto idraulico

- allagamento o infiltrazione nell'Esercizio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- mancaza d'acqua nell'Esercizio, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Impianto di riscaldamento:

- mancaza totale di riscaldamento nell'Esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;
- allagamento dell'Esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.

La prestazione non è fornita – per il caso 1) – quando il Sinistro è dovuto a guasto o a cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

2) Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure in caso di guasto, o Scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio a monte del contatore.

3) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 259,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Esercizio;
- Scasso di Fissi ed Infissi, a seguito di furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Esercizio.

4) Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio Esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Esercizio;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'Esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.

5) Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio Esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la

Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

6) Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli Infissi presso l'Esercizio la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

7) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'Esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell'Esercizio stesso la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato a contattare un Istituto di Vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

8) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi In Viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1), 3), 4), 5) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) e ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, **fino a un massimo complessivo per Sinistro di Euro 250,00.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Tali informazioni saranno, successivamente, ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

9) Informazioni sull'Esercizio, burocratiche, legali, fiscali (dal lunedì al venerdì alle 9.00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente a:

- a) Equo canone:
durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione del contratto di affitto.
- b) Normative legali di locazione:
diritti e doveri del locatore, cessione del contratto di locazione, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto.
- c) Diritto del lavoro:
contributi assicurativi e sociali, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, normativa del contratto collettivo.
- d) Diritto previdenziale:
consulenze sui trattamenti pensionistici.
- e) Rifacimento documenti:
informazioni su procedure burocratiche.
- f) Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali.
- g) Imposte dirette:
 - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO;
 - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
- h) Imposte indirette:
 - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
 - le informazioni riguardanti le imposte di registro relative alla locazione e compravendita.

Telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste. Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte con l'esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale. La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni sui quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

10.2.2. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni

- 1) **Ogni prestazione fatta eccezione per quella all'art. "10.2.1. Prestazioni" punto 9), viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**
- 2) **Tutte le Prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - guerra, terremoti, Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- 3) **Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.**
- 4) **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 5) **La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
- 6) **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**
- 7) **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso**

del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

- 8) Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
- 9) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
- 10) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
- 11) Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che la Compagnia è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle Prestazioni dell'Assicurazione.
- 12) La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

10.3 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Assistenza.

Prestazioni	Limiti alle Prestazioni di assistenza
Invio di un idraulico in caso di emergenza	Euro 250,00 per Sinistro
Invio di un elettricista in caso di emergenza	Euro 250,00 per Sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	Euro 250,00 per Sinistro
Invio di un serrandista in caso di emergenza	Euro 250,00 per Sinistro
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	Euro 250,00 per Sinistro
Invio di un sorvegliante	Euro 250,00 per Sinistro
Rientro anticipato	Euro 250,00 per Sinistro

11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

11.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate

11.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde (dall'Italia):	800 93.63.63
A mezzo telefono (dall'estero)	+39.06.4210.3030
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	hdia.assicurazioni@pec.hdia.it oppure sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800 93.63.63 , oppure nei modi previsti dall'articolo "11.10.1. Istruzioni per la richiesta di Assistenza"	
Per la Sezione Tutela Legale i Sinistri possono essere denunciati oltre che alla Società, direttamente a DAS chiamando il numero verde 800. 27.23.23	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800 93.63.63 oppure al proprio Intermediario	

11.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

11.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie selezionate.

11.1.4. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo

Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di Polizza e alla quantificazione del danno, l'Indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'Indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

11.2 – Norme valide per le Sezioni Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica

11.2.1. Obblighi specifici

In aggiunta a quanto previsto dall'art. "11.1.1. Obblighi", l'Assicurato od il Contraente devono:

- **nei casi di Incendio e Furto: fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;**
- **tenere a disposizione tanto le Cose salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;**
- **dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11.2.2. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette Cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

11.2.3. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società come disciplinato agli artt. "4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti punto 11) e "4.2.2. Estensioni del rimborso onorari del perito" per la Sezione Incendio, "6.3.1. Rimborso onorari del perito" per la Sezione Furto, "7.2.1. Rimborso onorari del perito" per la Sezione Cristalli, "8.2.1. Rimborso onorari del perito" per la Sezione Elettronica.

11.2.4. Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'artt. "11.1.1. Obblighi" e "11.2.1. Obblighi specifici";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. "11.4.1. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione Incendio, "11.6.1. Determinazione del danno" per la Sezione Furto, "11.8.2. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione Elettronica;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

11.3 – Norme valide per le Sezioni Incendio e Furto

11.3.1. Titoli di Credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) **la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare **gli effetti cambiari**, rimane inoltre stabilito che **/Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

11.3.2. Raccolte e collezioni

Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.

11.4 – Norme valide per la sezione Incendio

11.4.1. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l'Assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al "Valore a Nuovo", l'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
- per attrezzature e arredamento si stima il Costo di Rimpiazzo delle Cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, **deducendo il valore ricavabile dai residui;**
- per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, **deducendo il valore ricavabile dalle Cose danneggiate;**
- le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. "11.4.3. Assicurazione parziale".

- Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del Sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo **il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado.**
- Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale.

11.4.2. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.**

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

11.4.3. Assicurazione parziale *(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)*

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Cose assicurate eccedeva al momento del Sinistro di oltre il 20% la relativa Somma Assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

11.5 – Norme valide per la sezione Responsabilità Civile verso terzi e operai

11.5.1. Obblighi specifici

In aggiunta a quanto previsto dall'art. "11.1.1. Obblighi", in caso di Sinistro, la denuncia del Sinistro deve contenere, oltre la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi, i nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni.

Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole.

L'Assicurato o il Contraente devono altresì:

- a) informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- b) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11.5.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

11.5.3. Variazione Addetti

A parziale deroga dell'art. "2.7 - Aggravamento del Rischio", la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (Regola Proporzionale) **a condizione che il numero degli Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente indicato.**

11.6 – Norme valide per la sezione Furto

11.6.1. Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del Contenuto al momento del Sinistro ed il valore dopo il Sinistro.

11.6.2. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 10.500,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

11.6.3. Assicurazione parziale *(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)*

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Cose assicurate eccedeva al momento del Sinistro la relativa Somma Assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

11.6.4. Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro ed eventuale reintegro

In caso di Sinistro le somme assicurate e i limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini di Polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del Premio.

Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma e i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di Assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. "2.3 – Recesso in caso di Sinistro".

11.6.5. Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo ai termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, **salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.**

11.6.6. Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'Indennizzo.

11.7 – Norme valide per la sezione Cristalli

11.7.1. Assicurazione a "Primo Rischio Assoluto" – rinuncia al diritto di Rivalsa

L'Assicurazione è prestata a «Primo Rischio Assoluto» cioè senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La Società rinuncia al diritto di Rivalsa verso il responsabile del Sinistro (art. 1916 del Codice Civile) **a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.**

11.7.2. Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro ed eventuale reintegro

In caso di Sinistro le somme assicurate e i limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini di Polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del Premio. Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma e i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di Assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. "2.3 – Recesso in caso di Sinistro".

11.7.3. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

Per danni alle Lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del Sinistro di tutte le Lastre e l'ammontare del danno si determina **deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle Lastre danneggiate il valore dei residui.**

11.8 – Norme valide per la sezione Elettronica

11.8.1. Valore assicurato – Assicurazione parziale

Per valore assicurato si intende il valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle Apparecchiature Elettroniche, ossia il loro prezzo di listino, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del Costo di Rimpiazzo a nuovo. **Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Cose assicurate eccedeva al momento del Sinistro la relativa Somma Assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.**

11.8.2. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) detratto l'importo come ad A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il Costo di Rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), detratto l'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a. i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure a questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), detratto l'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in Polizza.

11.9 – Norme valide per la sezione Tutela Legale

11.9.1. Premessa

In virtù delle opzioni consentite dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

**D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde **800.272.323** – in seguito denominata DAS. Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia all'art. 11.9.2.

11.9.2. Obblighi in caso di Sinistro

Per denunciare un Sinistro, **l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS al numero verde 800.27.23.23.**

DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, **ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.**

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, **con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

11.9.3. Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, **ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.** In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. "11.9.2. Obblighi in caso di Sinistro".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.**

La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Società e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

11.9.4. Disaccordo sulla gestione del Sinistro - arbitro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

11.9.5. Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, **DAS entro 30 giorni:**

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

11.9.6. Recupero delle somme

Le somme recuperate, in seguito ad azioni promosse ai sensi dell'art. 11.9.3 relative ad ogni tipo di assicurazione, a titolo di capitale ed interessi, spettano all'Assicurato; **quelle liquidate per spese ed onorari spettano sempre alla Società, in via di surrogo ex art. 1916 del Codice Civile.**

11.9.7. Variazione Addetti

A parziale deroga dell'art. "2.7 - Aggravamento del Rischio", la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (Regola Proporzionale) **a condizione che il numero degli Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente indicato.**

11.10 – Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

11.10.1. Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà contattare la Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24, come qui di seguito indicato:

- Linea Verde **800 93.63.63**
- per telefonate dall'estero **+39.06.4210.3030**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) **Il tipo di assistenza di cui necessita.**
- 2) **Nome e cognome.**
- 3) **Numero di Polizza.**
- 4) **Indirizzo del luogo in cui si trova.**
- 5) **Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Società potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5871 – Ed. 06/2026

